



COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it

E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 110 Del 08/08/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per sostituzione accumulatori nell'impianto antintrusione presso la Sede Municipale – Ditta : Optima da Udine (Ud).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)

PREMESSO :

- **Che** con provvedimento del Responsabile del Servizio N°. 077 del 27.11.2014 veniva dato l'incarico alla ditta OPTIMA Sistemi di Sicurezza Srl – Piazzale D'Annunzio N°. 3 - 33100 Udine (Ud) dell'appalto riguardante il servizio di "Manutenzione ed assistenza tecnica dell'impianto antintrusione" presente nell'edificio di proprietà comunale denominato "Sede Municipale", per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, alle condizioni, clausole, modalità e termini di cui alla lettera di richiesta offerta del 13.11.2014 – Protocollo N°. 6329, nonché relativa conseguente proposta trasmessa tramite "MePA - RdO", Riferimento RdO N°. 660579;
- **Che** all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di "Manutenzione ed assistenza tecnica" dell'impianto antintrusione in parola, vengono previste, tra l'altro, le visite semestrali finalizzate alla verifica e controllo del corretto funzionamento dell'impianto medesimo;
- **Che** all'art. 8 del sopra citato Capitolato Speciale d'Appalto, sono altresì previste le eventuali riparazioni e/o sostituzioni dei materiali nell'impianto antintrusione di cui trattasi, e che gli eventuali costi derivanti, saranno liquidati in separata sede, previo preventivo di spesa ed incarico/autorizzazione all'esecuzione di detti interventi;
- **Che** a seguito delle nominate periodiche di verifica dell'impianto antintrusione in parola, la citata ditta OPTIMA segnalava anticipatamente in via verbale la necessità di procedere nella sostituzione di N°. 4 accumulatori;
- **Che** la sostituzione degli accumulatori in argomento si rende indispensabile effettuare con urgenza al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema antintrusione in parola;

VISTO il seguente preventivo, trasmesso dalla ditta OPTIMA Sistemi di Sicurezza Srl – Piazzale d'Annunzio N°. 3 - 33100 Udine, pervenuto in data 07.08.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N°. 4910, dove per la sostituzione di citati accumulatori viene comunicata la seguente spesa :

Fornitura ed installazione di :

➤ N°. 4 Accumulatori 12V 7Ah	a corpo imponibile :	€.	110,00.-
	I.V.A. 22% su imponibile	€.	24,20.-

	TOTALE	€.	134,20.-

- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N°. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N°. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N°. 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N°. 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N°. 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N°. 98/2011 (Legge N°. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N°. 95/2012, convertito in Legge N°. 135/2012);

c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** da come evidenziato nel sopra citato preventivo di spesa del 7 c.m. recante il protocollo N° 4910, la sostituzione degli accumulatori in argomento avrà un costo inferiore a €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

RITENUTO, di procedere nell'affidamento della fornitura e sostituzione dei sopra citati accumulatori alla nominata ditta OPTIMA da Udine nelle quantità, tipologie e costi di cui al preventivo trasmesso;

CONSIDERATO che la ditta OPTIMA ha assicurato per le vie brevi di poter effettuare la fornitura e sostituzione degli accumulatori in questione nell'arco di qualche giorno;

VERIFICATO che la richiamata ditta OPTIMA Sistemi di Sicurezza Srl, risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N° INPS_11248 416 del 02.07.2018 e scadente il 30.10.2018);

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N° 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., con la quale si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del

Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, (con l'esclusione di quanto specificato nell'allegato "A2"), ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

PRESO ATTO altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : Z1C249DEFD, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta OPTIMA Sistemi di Sicurezza Srl – Piazzale G. D'Annunzio N° 3 – 33100 Udine (Ud), della fornitura e sostituzione, (con ritiro e smaltimento dell'usato), del quantitativo e tipologia di accumulatori citati nelle premesse, da sostituire nell'impianto antintrusione presente nell'edificio denominato "Sede Municipale", così come previsto nel preventivo di spesa trasmesso dalla stessa, pervenuto in data 07.08.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 4910, (Rif. Offerta datata 03.08.2018), alle condizioni, modalità, clausole e termini nel medesimo previste, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

- 2) di impegnare la complessiva somma di €. 134,20.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta OPTIMA Sistemi di Sicurezza Srl - Piazzale D'Annunzio N° 3 – 33100 Udine (Ud), risultante dal seguente conteggio :

☀ Imponibile per fornitura e sostituzione N° 4 Accumulatori 12V – 7Ah :	€.	110,00.-
☀ I.V.A. al 22% su imponibile	€.	24,20.-
T O T A L E	€.	134,20.-

- 3) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 134,20.- al Capitolo N° 1155 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta